

E.1.



Città di Modica

DELIBERAZIONE
 della
GIUNTA COMUNALE
 N. 64 del 14/3/2019

OGGETTO: Modifiche al "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) a valere dal 1° gennaio 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno 14 del mese di Marzo alle ore 15,10 nel Palazzo di Città e nella stanza del Sindaco, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti:

		Presente	Assente
Abbate Ignazio	Sindaco	x	
Viola Rosario	Vice Sindaco	x	
Aiello Anna Maria	Assessore	x	
Linguanti Giorgio	Assessore	x	
Lorefice Salvatore Pietro	Assessore	x	
Monisteri Caschetto Maria	Assessore	x	

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Giampiero Bella con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a) del d. Lgs. n.267/2000.

Assunta la presidenza, il Sindaco, Ignazio Abbate, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale all'esame della proposta di deliberazione in oggetto, in merito alla quale sono stati espressi i pareri di legge.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione di pari oggetto, prot. n 71017 del 28/12/2018, sottoposta dal Responsabile del Settore III "Fiscalità Locale ed Entrate" e che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Preso atto che su tale proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli

➤ del Responsabile proponente in ordine alla regolarità tecnica

➤ del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile

ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, della L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente O.R.E.L.;

Vista la L.R. n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare e far propria la proposta di deliberazione di pari oggetto richiamata in premessa, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con successiva e separata votazione unanime, resa ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91, attesa l'urgenza di provvedere in merito, nell'interesse dell'Ente, per i motivi citati nella stessa proposta deliberativa.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.modica.gov.it.

Modica li

14/3/2019

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Gianluca Burderi, Responsabile del procedimento di pubblicazione, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 15 MAR. 2019 al 30 MAR. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:



E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.



E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li

14/3/2019

Il Segretario Generale

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
Modica li

Il Segretario Generale

PROPOSTA di DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE

SETTORE III

Fiscalità Locale – Entrate



Prot. n. 40017 del 28/12/2018

Città di Modica

Oggetto:

Modifiche al "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)" a valere dal 1° gennaio 2019.

Il Responsabile del Settore III – Fiscalità locale - Entrate

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modifiche ed integrazioni, che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);

Dato atto che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Dato atto che l'art. 1, comma 702, della citata Legge n. 147/2013, stabilisce che resta ferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato Decreto Legislativo n. 446/1997 anche per la nuova IUC, con le sue componenti IMU, TASI e TARI;

Rilevato che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

Richiamata la deliberazione Consiliare n. 75 del 15 luglio 2014 con la quale è stato approvato il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)" e successive modifiche con atti Consiliari n. 64 del 30 settembre 2015, n. 31 del 30 aprile 2016, n. 79 del 24 marzo 2017;

Rilevato che si rende necessario apportare talune modifiche al capo IV (TARI) come meglio esplicitate nell'unito documento che costituisce parte integrante della presente proposta;

Tenuto conto che il regolamento con le modifiche di cui sopra ed esplicitate nell'unito documento entra in vigore il 1° gennaio 2019, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

Ritenuto di approvare le modifiche al suddetto regolamento;

Ritenuto, infine, di munire il presente provvedimento della clausola della esecuzione immediata al fine di procedere, con la tempestività che il caso richiede, alla disciplina della nuova imposta, in tutte le sue componenti, ed alla corretta applicazione in tempo utile per le scadenze fissate come per legge;

Visti:

- l'OREL
- la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48;
- la Legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 "Provvedimenti in tema di autonomie locali.";
- l'art. 12 della Legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 "Nuove norme per il controllo sugli atti dei comuni, delle province e degli altri enti locali della Regione Siciliana. Norme in materia di ineleggibilità a deputato regionale.";
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali." e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)." e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).";

Propone

Per le motivazioni in narrativa esposte:

1) Di approvare le modifiche del "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)" in capo IV (TARI) come meglio esplicitate nell'unito documento che costituisce parte integrante della presente proposta;


2) Di dare atto che, a norma delle disposizioni citate in premessa, il regolamento con le modifiche in argomento entra in vigore il 1° gennaio 2019;

3) Di trasmettere al Consiglio Comunale apposita proposta di deliberazione avente ad oggetto "Modifiche del «Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)» a valere dal 1° gennaio 2019.";



4) Di dare atto, infine, che si procederà, entro i termini di legge, alla trasmissione telematica della deliberazione Consiliare mediante inserimento del testo nel "Portale del federalismo fiscale", che costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come ribadito con la circolare prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014 della Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale del predetto Dicastero;

5) Di munire la proponenda deliberazione, per le motivazioni di cui in premessa, della clausola della esecuzione immediata ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 (art. 12, comma 2, Legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44).


Il Responsabile del Settore




Sulla proposta di deliberazione di cui sopra sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i), della Legge Regionale n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 della Legge Regionale n. 30/2000.


Parere del Responsabile del Settore proponente per la regolarità tecnica: favorevole /sfavorevole Modica, li 28 DIC. 2018 Il Responsabile del Settore 
Parere del Responsabile del settore finanziario per la regolarità contabile: favorevole /sfavorevole Modica, li 16/3/2019 Il Responsabile del Settore Finanziario 
Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, 183, 191 del Decreto Legislativo n.267/2000, con spesa da impegnare al cap. _____ del Bilancio 2018. Modica, li Il Responsabile del Settore Finanziario

La proposta infra riportata si compone di n. 3 pagine, incluso il presente prospetto.

Visto
L'Assessore al ramo


Il Responsabile proponente


La presente proposta è approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 64
del 14 MAR. 2019.

Il Segretario Comunale




Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

Settore III
Fiscalità locale ed Entrate

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

modifiche a far data dal 1° gennaio 2019

Capo IV

LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Articolo 39 – ESCLUSIONI

1. Sono escluse dalla tassazione, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. Sono esclusi dal calcolo delle superfici i locali e le aree che per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, non possono produrre rifiuti in maniera apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. Sono, a titolo esemplificativo, esclusi:

a) locali:

I. i locali tecnologici stabilmente muniti di attrezzature quali, a titolo d'esempio: il locale caldaia per riscaldamento domestico, i ponti per l'elevazione di macchine o automezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;

II. terrazze scoperte, posti macchina scoperti;

III. i locali e le aree degli impianti sportivi dove viene svolta l'effettiva attività sportiva e/o agonista;

IV. i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;

V. le parti comuni degli edifici quali atri e vani scale;

VI. immobili inagibili o inabitabili purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, ricorrendo i presupposti e i requisiti indicati all'art. 18 del presente regolamento;

b) aree:

I. le aree impraticabili o intercluse da recinzione;

II. le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;

III. le aree adibite in via esclusiva alla viabilità interna delle stazioni di servizio carburanti e aree di parcheggio;

IV. le aree scoperte adibite a verde;

3. Le aree indicate ai punti della lettera b) non sono assoggettabili alla tariffa solo se le relative caratteristiche risultino indicate nella comunicazione e le stesse risultino riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o in base ad idonea documentazione.

4. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4-bis. Sono intassabili le aree sulle quali si svolgono le lavorazioni industriali o artigianali, che in genere producono in via prevalente rifiuti speciali, poiché la presenza umana determina la formazione di una quantità non apprezzabile di rifiuti urbani assimilabili. L'esclusione dalla TARI riguarda non solo le superfici in cui si producono "direttamente" rifiuti speciali, ma anche le aree ed i magazzini (sia quelli intermedi di produzione che quelli utilizzati per lo stoccaggio di prodotti finiti) che sono "asserviti" e funzionali al ciclo produttivo di rifiuti speciali, in modo continuativo e prevalente.

4-ter. Al fine del riconoscimento della non tassazione della superficie di cui al precedente comma 2-bis gli interessati sono tenuti a produrre al Comune **Settore Ecologia**:

- entro il 31 gennaio di ciascun anno: 1) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la quantità dei rifiuti speciali smaltiti a proprie spese nell'anno precedente; 2) attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato al quale tali rifiuti sono stati conferiti; 3) copia del registro di carico e scarico; 4) ~~modello unico di dichiarazione (M.U.D.), di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, per l'anno di riferimento e qualora non sussista l'obbligo della presentazione del MUD suddette modello unico di dichiarazione,~~ idonea documentazione contabile attestante l'avvenuta stipula e operatività di un contratto di smaltimento dei rifiuti speciali;
- **entro il 30 aprile di ogni anno il modello unico di dichiarazione (M.U.D.), di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, per l'anno di riferimento.**

La documentazione può essere trasmessa anche dai soggetti abilitati ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006 alla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali. La rideterminazione della tassa sui rifiuti, **previa comunicazione del Settore Ecologia sui predetti adempimenti**, calcolata sulla prima bolletta utile, comporta la compensazione all'atto dei successivi pagamenti. L'esclusione ha effetto per il solo anno per il quale è stata presentata la relativa richiesta.

5. Per i soggetti residenti in fabbricati rurali ad uso abitativo, avente qualifica di "coltivatori diretti" o di "imprenditori agricoli professionali", è prevista l'esenzione totale dal tributo, fermo restando l'obbligo della denuncia con la presentazione della documentazione probatoria per accedere all'esenzione. L'esenzione decorre dalla data di presentazione della domanda, ove la stessa sia accolta, e la mancata denuncia, ancorché valida per accedere all'esenzione, sarà sanzionata.

Articolo 48 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'articolo 1, commi 659 e 660, della Legge n. 147/2013 la TARI è così ridotta:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, riduzione del 30% (trenta per cento)

a-bis) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del **10% (dieci per cento)** ~~30% (trenta per cento)~~ sino alla concorrenza massima di € 200,00 (duecento/00);

b) utenze che hanno avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, riduzione del ~~10% (dieci per cento)~~ **20% (venti per cento)**. La riduzione è subordinata alla presentazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante l'avvio del compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto e la fornitura ~~la disponibilità~~ dell'apposito contenitore. **La riduzione è applicata all'immobile di riferimento in possesso dei requisiti ed alla relativa pertinenza.** Per gli utenti che hanno avviato il compostaggio domestico, previa stipula nel 2012 del contratto di comodato con il Comune di Modica che ha consegnato la compostiera, la riduzione di cui al comma che precede sarà applicata sin dal 2013 e sarà recuperata nel 2014;

c) gli immobili per i quali non si evidenziano i presupposti di inagibilità, ancorché privi di allacci di rete e/o di mobilio e/o arredamento, sono tenuti al pagamento del tributo nella misura ridotta del 33,33% (trentatre virgola trentatre per cento);

d) lettera abrogata

d-bis) strutture ricettive: riduzione del 50% (cinquanta per cento);

e) per i nuclei familiari sino a 3 componenti con reddito ISEE pari o inferiore ad € 10.000,00 (diecimila/00), riduzione del **15% (quindici per cento)** ~~30% (trenta per cento)~~;

f) per i nuclei familiari composti da quattro o più persone con reddito ISEE pari o inferiore ad € 15.000,00 (quindicimila/00), riduzione del **15% (quindici per cento)** ~~30% (trenta per cento)~~;

f-bis): per i nuclei familiari ove è presente un disabile, riduzione del 40% (quaranta per cento) sino alla concorrenza massima di € 250,00 (duecentocinquanta/00), purché si tratti di persona non autosufficiente con necessità di assistenza continua da documentare con certificazione rilasciata dall'ASP ovvero autocertificazione attestante dette condizioni;

f-ter): per i nuclei familiari composti da almeno un coniuge di età superiore a 70 anni e con reddito ISEE pari o inferiore ad € 10.000,00 (diecimila/00), riduzione del 50% (cinquanta per cento).

2. La TARI si applica in misura ridotta di due terzi, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge n. 47/2014, all'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

2-bis. Per coloro che adottano un cane ospitato presso il rifugio sanitario comunale (o altra struttura appositamente convenzionata con il Comune) sarà applicata una riduzione del 30% (trenta per cento) sino alla concorrenza massima di € 200,00 (duecento/00). La riduzione è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) il cane dovrà risultare regolarmente ricoverato presso la struttura comunale (o altra appositamente convenzionata con il Comune) da almeno 3 (tre) mesi (risultante dal verbale d'ingresso) antecedenti la richiesta di adozione, se trattasi di cane adulto di età superiore a mesi 6 (sei); si potrà derogare da tale limite esclusivamente nel caso in cui l'adozione riguardi cuccioli di età inferiore a mesi tre e il cui ingresso nel canile sia avvenuto esclusivamente a seguito di recupero di cucciolata multipla sul territorio, il tutto accertato dal personale della Polizia Locale o dalle guardie zoofile convenzionate;
- b) il soggetto richiedente l'adozione dovrà possedere i requisiti di idoneità sulla base degli accertamenti eseguiti da parte dell'Associazione di volontariato animalista convenzionata con il Comune di Modica per tale attività;
- c) l'adozione è subordinata al passaggio di proprietà del cane dal Comune di Modica al soggetto adottante mediante trascrizione presso l'anagrafe canina comprensoriale ed alla conseguente presa in carico dell'animale con tutti gli oneri connessi al suo mantenimento in vita; il beneficio decorre dal buon esito di tale trascrizione;
- d) l'adozione è soggetta a verifiche periodiche ai fini dell'accertamento dell'esistenza in vita e/o dello stato di benessere dell'animale, il cui esito positivo è condizione per il mantenimento del beneficio concesso;
- e) il beneficio decade in caso di accertata violazione delle norme vigenti in materia di mantenimento degli animali di affezione e, in tal caso, sarà annullata l'adozione, ritirato l'animale e applicazione delle sanzioni;
- f) la revoca del beneficio interviene anche nel caso di smarrimento o morte dell'animale.

2-ter: Per nucleo familiare si intende quello determinato ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, e relative disposizioni attuative.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a-bis) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.

3-bis: Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

3-ter. Ferma restando la decorrenza di cui al comma 3, le riduzioni richieste in data successiva all'avviso di pagamento in acconto saranno conteggiate nella rata di saldo ad eccezione di quelle che prevedono una percentuale superiore al 30% (trenta per cento) e, in tal caso, per tali utenze si procederà al ricalcolo dell'importo in acconto.

consentito al Gestore l'accesso all'utenza per la prescritta verifica, sarà recuperato l'importo oggetto di riduzione ed applicate le relative sanzioni.

2-ter. Una volta presentata, l'istanza vale finché sussistano le condizioni dichiarate.

2-quater. La tariffa dovuta dalle Utenze Non Domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alla quantità imballaggi primari intercettati in maniera differenziata ed ai conseguenti risparmi ottenuti dall'Ente per mancato trasporto e conferimento in discarica, fino ad un importo massimo (per singola utenza) pari al 30% della tariffa qualora l'Utente abbia avviato "Sistemi Incentivanti" dimostrati, provati e documentati avente durata annuale per il ritiro degli imballaggi primari in maniera differenziata.

2-bis. Ai sensi dell'ordinanza Sindacale prot. n. 65778/2018 la TARI è così ridotta:

- a) Categoria 6 "esposizioni, autosaloni, 10% (dieci per cento);
- b) Categoria 7 "alberghi con ristorante", 50% (cinquanta per cento);
- c) Categoria 8 "alberghi senza ristorante", 50% (cinquanta per cento);
- d) Categoria 13 "negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli", 30% (trenta per cento);
- e) Categoria 14 "edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze", 30% (trenta per cento);
- f) Categoria 15 "negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato", 50% (cinquanta per cento);
- g) Categoria 17 "artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista", 20% (venti per cento);
- h) Categoria 18 "artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista", 70% (settanta per cento);
- i) Categoria 19 "carrozzeria, autofficina, elettrauto", 70% (settanta per cento);
- j) Categoria 20 "attività industriali tipo capannoni di produzione, 70% (settanta per cento);
- k) Categoria 21 "attività artigianali di produzioni di beni specifici, 70% (settanta per cento);
- l) Categoria 25 "supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari", 50% (cinquanta per cento);
- m) Categoria 26 "plurilicenze alimentari e/o miste", 50% (cinquanta per cento);
- n) Categoria 27 "ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio", 50% (cinquanta per cento);
- o) Categoria 28 "ipermercati di generi misti", 70% (settanta per cento).

3. Ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, sarà riconosciuta una riduzione del 30% (trenta per cento); la riduzione è concessa a condizione che la licenza o l'autorizzazione sia allegata in copia alla denuncia e che la stessa preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente non più di 6 mesi continuativi o 4 giorni per settimana. La richiesta dovrà essere riproposta annualmente.

3-bis. È riconosciuta una riduzione della tariffa alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che in via continuativa a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari ad associazioni assistenziali, di volontariato, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, secondo modalità preventivamente concordate con il Comune agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno. La riduzione, che comunque non potrà superare il 30% della tariffa, è determinata in misura pari ad € 0,40/kg con una quantità minima di 100 chilogrammi per anno.

3-ter. Il riconoscimento della riduzione è subordinato alla presentazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti alimentari devoluti alle associazioni nell'anno precedente, allegando copia di apposita documentazione.

Articolo 49 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE NON DOMESTICHE

1. *Per le utenze non domestiche si applicano le disposizioni di cui all'ordinanza Sindacale del 27 novembre 2018, prot. n. 65778, adottata nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento comunale per disciplinare il servizio di igiene urbana.*

1. Alle singole utenze non domestiche, spetta una riduzione proporzionale alla quantità di rifiuti speciali dichiarati assimilati, che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi o dal MUD annuale.

1-bis. La riduzione del tributo sarà stabilita in proporzione al rapporto fra le quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani avviate a recupero, con esclusione degli imballaggi secondari e terziari, e la produzione complessiva di rifiuti speciali assimilati agli urbani dei rifiuti.

1-ter. La produzione totale del rifiuto per ciascuna attività è stimata, in assenza di dato oggettivo prodotto dall'utenza non domestica, attraverso il prodotto del valore del Kd relativo alla categoria o del Kd massimo della categoria moltiplicato la superficie dell'attività.

1-quater. Il riconoscimento dello sgravio verrà effettuato a consuntivo ed a valere nell'annualità successiva alla presentazione della denuncia.

1-quinquies. L'entità della riduzione accordata alle utenze non domestiche non può comunque superare il costo effettivamente sostenuto dal produttore per lo smaltimento dei rifiuti assimilati avviati al recupero, non può eccedere l'ammontare della tariffa relativa all'anno in cui si sono prodotti i suddetti rifiuti e non può dar luogo, eccetto il caso di cessazione dell'utenza, a rimborsi di tributo.

1-sexies. La riduzione sarà determinata sulla tariffa del tributo secondo la tabella seguente:

— da 0 a 25%, nessuna riduzione;

— oltre il 25% e sino al 50%, il 30% di riduzione;

— oltre il 50%, il 50% di riduzione.

2. *Le ditte titolari di utenze non domestiche con immobili la cui superficie è superiore ai valori indicati nella tabella 1 della citata ordinanza Sindacale prot. n. 65778/2018 devono presentare al Settore Ecologia apposita comunicazione e, ove non sia già in possesso dell'ufficio, allegare la seguente documentazione:*

a) *contratto stipulato con la ditta che provvede al ritiro dei rifiuti;*

b) *planimetria di tutti gli immobili dalla quale risulti:*

- *la superficie "Sv" (art. 4, comma 1, lett. c, D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, non costituita dai magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi);*

- *la superficie "Sd" relativa a uffici, mense, spacci, bar e locali al servizio dei lavoratori e locali aperti al pubblico.*

2-bis. *Non sono assimilabili agli urbani e rimangono rifiuti speciali quelli indicati all'art. 1 della citata ordinanza Sindacale prot. n. 65778/2018 e quelli provenienti da attività commerciali con superficie di vendita superiore ai limiti indicati nella tabella 1 dell'ordinanza Sindacale prot. n. 65778/2018.*

2. Gli utenti per i quali ricorrano i requisiti di cui ai commi precedenti, al fine di conseguire i relativi benefici, devono presentare apposita istanza al Gestore mediante la quale attestino entro il termine e con le modalità previste nel presente Regolamento, che saranno praticate le attività di smaltimento in modo continuativo nell'anno di riferimento. La presentazione di richieste di riduzione implica il consenso all'accesso presso l'utenza da parte degli incaricati del Gestore del servizio, finalizzato a verificare il reale esercizio delle attività alternative di smaltimento dei rifiuti.

2-bis. In caso di rilevata insussistenza delle condizioni richieste per la riduzione, o qualora non sia

3-quater. La riduzione di cui al precedente comma 3-bis si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

4. Per tutte le utenze non domestiche, in fase di prima applicazione della TARI per il solo anno d'imposta 2014, saranno confermate tutte le riduzioni/esenzioni previste dal precedente regolamento TRSU e le stesse verranno automaticamente cessate al 31 dicembre 2014.

4-bis. Le utenze non domestiche che rendono disponibili alla pubblica fruizione aree di almeno 20 mq, allestite con attrezzature ludiche possono accedere alla esenzione del tributo sino alla concorrenza massima di € 100,00 ogni 10 mq., senza che possa maturare il diritto a rimborsi di alcuna natura, limitatamente all'immobile di cui l'area costituisce pertinenza. La richiesta deve essere corredata di apposita planimetria, elenco delle attrezzature e certificati di conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza. Prima di attivare l'agevolazione sarà disposto apposito sopralluogo tecnico per verificare la conformità dell'area e delle attrezzature. Le opere di manutenzione ed i relativi costi per mantenere efficienti l'area e le attrezzature restano a carico dell'utente.

5. Per gli esercizi commerciali operanti per tutto l'anno a Marina di Modica la tariffa da applicare è ridotta del 70% (settanta per cento).

5-bis. Gli immobili non utilizzati sono soggetti all'applicazione della tariffa TND03 rapportata al periodo dell'anno di non utilizzo. Per fruire di tale tariffa occorre presentare apposita dichiarazione di non utilizzo degli immobili e che gli stessi sono stati ceduti a qualsiasi titolo, ancorché gratuito, a terzi nonché che non ricorrono le condizioni di cui all'art. 44, comma 2-bis del presente regolamento.

5-ter. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

5-quater. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 50 - RIDUZIONI SERVIZIO LIMITATO

1. Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani e/o assimilati agli urbani negli appositi punti di raccolta, la tariffa da applicare è ridotta del 60% (sessanta per cento) se la distanza rilevata fra i locali o le aree produttivi di rifiuti ed il più vicino punto di raccolta supera la distanza di 1 km (un chilometro) tale da considerare l'utenza fuori zona di raccolta.

1-bis. La riduzione di cui al comma 1 del presente articolo si applica su domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette e, qualora accettate, avrà effetto dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda. La riduzione cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

2. Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa che il servizio, istituito e attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, si applica, sino alla regolarizzazione del servizio, una decurtazione dell'80% (ottanta per cento) della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'Ufficio Tributi del Comune della carenza permanente riscontrata, e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.

3. Il responsabile dell'ufficio tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio nettezza urbana che rilascia ricevuta dell'originale.

4. Il responsabile del servizio nettezza urbana comunica all'ufficio tributi entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.

Articolo 51 - AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Per tutte le utenze domestiche ~~e non domestiche~~, potranno essere definiti sconti, annualmente stabiliti dall'Amministrazione Comunale, legati al raggiungimento complessivo degli obiettivi di raccolta differenziata.

2. Sarà possibile definire, attraverso atto deliberativo contestuale all'approvazione annuale delle tariffe da parte dell'Amministrazione Comunale, riduzioni tariffarie commisurate al peso dei rifiuti differenziati prodotti dalle singole utenze, mediante l'attivazione di sistemi di rilevazione dei quantitativi di rifiuti conferiti in modo differenziato presso i Centri di Raccolta Comunali o siti individuati dal Comune.

3. La riduzione dovuta al conferimento dei rifiuti di cui al comma precedente sarà applicata al singolo utente al massimo per il 20% (venti per cento) dell'intero importo della TARI dovuta se l'utenza è di tipo domestico, al massimo per il 30% (trenta per cento) dell'intero importo della TARI dovuta se l'utenza è di tipo non domestico. *in misura, comunque, non superiore al 60% comprese eventuali ulteriori riduzioni.*

4. La suddetta agevolazione, usufruibile ad anno solare, sarà quantificata a conguaglio, per il singolo utente, nell'avviso di pagamento della TARI dell'anno successivo, previa rendicontazione delle pesature complessive all'Ufficio Tributi.

Articolo 51/bis -- INCENTIVI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. *I rifiuti che possono essere conferiti dai cittadini presso i centri di raccolta comunali e danno luogo al riconoscimento di un bonus sono gli imballaggi cellulosici e di plastica, previa riduzione volumetrica a cura del conferitore, gli imballaggi di vetro e gli imballaggi di alluminio/acciaio.*

2. *Il conferimento dei predetti rifiuti differenziati presso i centri di raccolta comunali, è concesso in forma gratuita, senza che nulla sia dovuto per nessun motivo. I rifiuti provenienti da attività domestica potranno essere conferiti previa opportuno riconoscimento mediante tessera sanitaria.*

3. *Il conferimento presso i centri di raccolta comunali delle predette tipologie di rifiuti, comporterà l'applicazione di un bonus per ogni chilogrammo di rifiuto riciclabile conferito, fermi restando i limiti di cui al comma 3 del precedente art. 51, il cui ammontare sarà stabilito annualmente in sede di approvazione delle tariffe.*

4. *Per gli anni 2018 e 2019 il bonus è determinato nella seguente misura:*

a) per l'anno 2018:

- € 0,12 (dodici centesimi di euro) per gli imballaggi cellulosici, di alluminio/acciaio e di plastica;

- € 0,04 (quattro centesimi di euro) per gli imballaggi di vetro;

b) per l'anno 2019:

- € 0,15 (quindici centesimi di euro) per gli imballaggi cellulosici, di alluminio/acciaio e di plastica;

- € 0,05 (cinque centesimi di euro) per gli imballaggi di vetro.

5. *I bonus accumulati nel corso dell'anno solare, corrispondenti a un importo in euro, saranno conteggiati nella prima emissione utile successiva al conteggio definitivo trasmesso dalla ditta esecutrice del servizio.*

6. *I bonus sono attribuiti a coloro che conferiscono direttamente presso i centri di raccolta comunali in modo sfuso, in sacchi di carta o in sacchi di plastica semitrasparenti in quantità normale media per famiglia, secondo i parametri stabiliti annualmente dal Settore Ecologia.*

7. *Al fine di evitare che l'utente possa conferire materiale prelevato e prodotto da altre utenze, non sarà riconosciuto alcun bonus per la parte eccedente i parametri stabiliti annualmente dal Settore Ecologia maggiorati del 40% (quaranta per cento).*

Articolo 53 - ESENZIONI ED INAPPLICABILITÀ

1. Possono essere stabilite le esenzioni per le abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni economiche, secondo criteri fissati dalla Giunta Municipale sulla base degli indicatori ISEE, ed applicate su istanza degli interessati.

2. Sono esclusi dalla tassazione gli immobili non utilizzati (inagibili, inabitabili o diroccati), oppure quegli immobili improduttivi di rifiuti. L'immobile è oggettivamente inutilizzabile o non suscettibile di produrre rifiuti quando non ha l'abitabilità, è inagibile, diroccato, intercluso, in stato di abbandono purché, di fatto, non utilizzato. La prova contraria, atta a dimostrare l'inidoneità del bene a produrre rifiuti, è, comunque ad esclusivo carico del contribuente che deve fornire all'Amministrazione, tutti gli elementi all'uopo necessari.

2-bis. In ordine alla definizione di "inagibilità/inabitabilità" si fa riferimento all'art. 18 del presente regolamento.

2-ter. Per i soggetti residenti in fabbricati rurali ad uso abitativo, avente qualifica di "coltivatori diretti" o di "imprenditori agricoli professionali", iscritti alla previdenza agricola e per i medesimi soggetti ancorché in pensione, è prevista l'esenzione totale dal tributo, fermo restando l'obbligo della denuncia con la presentazione della documentazione probatoria per accedere all'esenzione. L'esenzione decorre dalla data di presentazione della domanda, ove la stessa sia accolta, e la mancata denuncia, ancorché valida per accedere all'esenzione, sarà sanzionata.

2-quater. Gli enti, istituti religiosi, società di mutuo soccorso, associazioni e fondazioni culturali e di volontariato regolarmente costituiti non aventi fini di lucro, sono esenti *limitatamente alla sede legale e amministrativa*. *Gli immobili adibiti ad altri utilizzi sono soggetti alla TARI, fatta salva l'applicazione di agevolazioni tariffarie previste per le utenze non domestiche al ricorrere dei presupposti.*

2-quinquies. Possono essere esentati gli immobili cd "beni merce" nei periodi di non utilizzo (non ceduti a terzi a qualsiasi titolo) purché in regola con la dichiarazione annuale ai fini IMU